

REGOLAMENTO (CEE) N. 3065/91 DELLA COMMISSIONE
del 18 ottobre 1991
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2922/91⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE, un'integrazione dev'essere concessa ai semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità quando il prezzo indicativo valido per una specie di seme è superiore al prezzo del mercato mondiale; che tali disposizioni sono attualmente applicabili soltanto ai semi di colza, di ravizzone e di girasole;

considerando che l'integrazione per i semi oleosi deve essere, in linea di massima, uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna 1991/1992 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) 1722/91⁽⁷⁾ e (CEE) n. 1723/91⁽⁸⁾ del Consiglio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/91 del Consiglio ha fissato un prezzo indicativo dei semi di colza e di ravizzone «doppio zero» per la campagna 1991/1992;

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 279 del 7. 10. 1991, pag. 43.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 33.

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2509/90 della Commissione⁽⁹⁾;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione per i semi di girasole derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2833/90 della Commissione⁽¹⁰⁾;

considerando che in assenza, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, dell'adeguamento dell'importo per i semi di colza, di ravizzone e di girasole derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti, l'importo dell'aiuto per detta campagna ha potuto essere calcolato solo in via provvisoria sulla base della riduzione applicabile per la campagna 1990/1991; che l'importo va pertanto applicato solo in via provvisoria e dovrà essere confermato o sostituito non appena saranno note le conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti;

considerando che l'articolo 27 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE prevede che l'adeguamento dell'importo per i semi di colza e di ravizzone prodotti in Spagna per la campagne di commercializzazione 1991/1992 è fissato in modo che il prezzo indicativo adeguato sia lo stesso in Spagna come nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, a norma dell'articolo 29 del regolamento n. 136/66/CEE, il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comunità è determinato sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli e che i corsi devono essere eventualmente adattati per tener conto di quelli dei prodotti concorrenti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 115/67/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1967, che fissa i criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale dei semi oleosi, nonché il luogo di transito di frontiera⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1983/82⁽¹²⁾, tale luogo è stato fissato a Rotterdam; che, conformemente all'articolo 1 dello stesso regolamento, il prezzo del mercato mondiale deve essere determinato

⁽⁹⁾ GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 7.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 86.

⁽¹¹⁾ GU n. 111 del 10. 6. 1967, pag. 2196/67.

⁽¹²⁾ GU n. L 215 del 23. 7. 1982, pag. 6.